




Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari  
Ente Regionale pro su deretu a S'istudiu Universitariu de Casteddu



# Regolamento Residenze Universitarie

Approvato con delibera del CdA n.11 del 06.03.2026

# *Regolamento delle Residenze universitarie ERSU*

## **TITOLO I**

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

1. Le Residenze universitarie ERSU sono ambienti che favoriscono le relazioni umane in un contesto fondato su principi di comunità, responsabilità, dialogo, confronto e approfondimento culturale.
2. Il rispetto e la condivisione del bene comune rappresenta un elemento fondamentale per un utilizzo consapevole e virtuoso degli spazi.
3. La persona titolare di posto letto, all'atto dell'ammissione alla Residenza e per tutto il periodo di assegnazione della camera, acquisisce il libero e completo godimento del beneficio, salvo i limiti posti:
  - A. dal Bando di Concorso;
  - B. dal presente Regolamento;
  - C. dal rispetto dei diritti e delle libertà delle altre persone assegnatarie della Residenza.
4. La persona assegnataria è tenuta a osservare tutte le prescrizioni di legge, nonché eventuali disposizioni integrative rispetto al presente Regolamento.
5. L'ERSU garantisce pari opportunità nell'accesso ai benefici previsti dal Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e posti alloggio.

## **TITOLO II**

### **Assegnazione e utilizzo del posto letto**

#### **Art. 2**

#### **Modalità di assegnazione**

1. Per le modalità di assegnazione dei posti letto si rimanda al Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per l'anno di riferimento, pubblicato sul sito istituzionale dell'ERSU di Cagliari.

#### **Art. 3**

#### **Presa di possesso del posto letto**

1. La persona assegnataria può prendere possesso del posto letto a decorrere dalla data indicata nell'avviso pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione.
2. La persona che partecipa a programmi di mobilità internazionale è tenuta a darne comunicazione all'atto dell'occupazione del posto letto, secondo le modalità indicate in apposito avviso.
3. L'occupazione della camera assegnata deve avvenire entro 7 giorni di calendario dalla data indicata nell'avviso di cui al comma 1, previa sottoscrizione del relativo contratto secondo le modalità comunicate.

4. La mancata presa di possesso entro il termine indicato comporta la decadenza dal beneficio, salvo quanto previsto dal comma successivo.
5. Qualora la persona assegnataria giustifichi entro tale periodo l'impossibilità a prendere possesso del posto letto, resta comunque tenuta al pagamento della retta della camera.
6. È vietato scambiare il posto letto assegnato senza preventiva autorizzazione della/del Responsabile dell'Ufficio Alloggi competente.
7. Gli scambi tra persone titolari di posto letto in diverse strutture e i trasferimenti sono disciplinati dall'art. 4 del presente Regolamento.
8. La persona assegnataria verifica che le dotazioni della stanza siano conformi all'inventario consegnato al momento della presa di possesso. Eventuali difformità devono essere segnalate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
9. L'assegnazione del posto letto comprende l'arredo convenzionale della stanza.
10. Presso ogni Residenza sono disponibili kit di biancheria composti da:
  - A. n. 1 coprimaterasso
  - B. n. 4 lenzuola
  - C. n. 2 federe
  - D. n. 1 copriletto
  - E. n. 1 coperta

Il lavaggio della biancheria è a carico della persona assegnataria, ad eccezione della coperta che verrà sanificata a fine soggiorno dall'Ufficio Alloggi.

11. Le persone con disabilità o con documentate esigenze di carattere sanitario comunicano preventivamente all'Ufficio Alloggi competente le proprie necessità e, prima della presa di possesso del posto letto, sottoscrivono una dichiarazione attestante la conformità dell'alloggio alle proprie esigenze.
12. Qualora siano necessari ausili ulteriori rispetto a quelli normalmente disponibili, la persona interessata provvede a propria cura e spese, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Alloggi che ne valuta la compatibilità. Eventuali criticità saranno comunicate con atto motivato della Direzione del Servizio.
13. Le persone con disabilità possono indicare, tra le persone beneficiarie di posto letto, una persona con cui condividere la camera.
14. In caso di posti vacanti in camera doppia assegnata a persona con disabilità, l'Ente può autorizzare l'ospitalità continuativa o temporanea di una persona familiare o collaboratrice/collaboratore per assistenza personale, previa istruttoria dell'Ufficio Alloggi e approvazione della Direzione. La permanenza è a titolo oneroso con tariffa calmierata: €10 giornalieri, €60 settimanali, €210 mensili.
15. Non è consentita la presa di possesso del posto letto a chi abbia pendenze economiche nei confronti dell'ERSU, salvo regolarizzazione entro 5 giorni dal termine indicato al comma 1.

**Art. 4**  
**Versamento della cauzione**

1. Tutte le persone assegnatarie di posto letto, comprese quelle beneficiarie di borsa di studio, sono tenute al versamento della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 17.
2. Il deposito può essere utilizzato per risarcimenti danni, atti vandalici non attribuibili a singole persone e quote alloggio insolute.
3. L'incameramento, totale o parziale, avviene con atto motivato della Direzione del Servizio su proposta dell'Ufficio Alloggi.
4. In caso di incameramento, la persona interessata deve reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la decadenza dall'alloggio.
5. La cauzione, ove nulla osti, è restituita d'ufficio in caso di rinuncia, salvo richiesta di conservazione per l'anno successivo.

**Art. 5**  
**Scambi e trasferimenti**

1. Sono consentiti scambi e trasferimenti prima delle occupazioni secondo le modalità pubblicate con specifico avviso.
2. Per consentire interventi di manutenzione straordinaria nelle diverse strutture, possono essere disposti trasferimenti in altra camera della stessa Residenza o in altra Residenza. Salvo casi di forza maggiore, gli interventi programmati devono essere comunicati con almeno 10 giorni di calendario di preavviso, al fine di ridurre i disagi.
3. L'Ufficio Alloggi competente può disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, trasferimenti per esigenze organizzative o in caso di grave incompatibilità tra persone assegnatarie della stessa camera.

**Art. 6**  
**Durata del posto letto**

1. Il diritto al posto letto ha durata pari a un anno accademico. La persona assegnataria può fruire dell'alloggio dalla data di presa di possesso fino al 31 luglio dell'anno accademico di riferimento.
2. Dopo la chiusura delle Facoltà nel mese di agosto, il posto letto può essere nuovamente occupato dal 1° settembre o dal primo giorno non festivo successivo, e comunque non oltre il 30 settembre.
3. Le richieste di permanenza nel mese di agosto, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento per l'ospitalità estiva possono essere valutate sulla base dei posti resi disponibili annualmente, compatibilmente con le esigenze di manutenzione e pulizia straordinaria. Nel mese di aprile viene pubblicato l'avviso per manifestare interesse; la conferma deve avvenire entro la fine di giugno.
4. Prima della chiusura estiva della Residenza, la persona assegnataria deve liberare completamente la stanza dagli effetti personali ed effettuare un'accurata pulizia, frigorifero compreso, pena l'addebito delle relative spese.
5. Chi consegue il titolo di laurea durante l'anno accademico è tenuta/o, previa comunicazione formale all'Ufficio Alloggi, a lasciare il posto letto entro 14 giorni di calendario dalla data di conseguimento. Il diritto all'alloggio decade anche in caso di iscrizione a corsi di specializzazione o a un secondo corso

di laurea o diploma. In presenza di disponibilità, può essere autorizzata, su richiesta motivata, la permanenza a pagamento secondo la tariffa prevista dal Regolamento.

6. Possono mantenere la titolarità del posto letto:

- A. le persone beneficiarie iscritte al primo anno fuori corso che conseguono la laurea triennale e possiedono i requisiti previsti dal bando per l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale;
- B. le persone beneficiarie iscritte al primo anno di laurea magistrale che non conseguono la laurea triennale entro i termini previsti ma risultano in possesso dei requisiti di merito richiesti per il primo anno fuori corso.

#### **Art. 7**

##### **Riassegnazione delle camere singole**

1. Le persone beneficiarie di posto letto in camera doppia possono manifestare interesse per una camera singola entro 20 giorni dalla presa di possesso, tramite apposito modulo.
2. La richiesta può essere presentata dalla persona iscritta ad anni successivi al primo o al primo anno di corsi di secondo o terzo livello, esclusivamente per camere singole che si rendano disponibili nella stessa Residenza di assegnazione.
3. La riassegnazione avviene secondo l'ordine della graduatoria definitiva e, in caso di parità, in base all'anzianità accademica.
4. Le riassegnazioni sono disposte dall'Ufficio Alloggi competente.
5. La persona cui venga assegnata una camera singola su propria richiesta, oppure vi rinunci successivamente, perde il diritto a ulteriori scambi o trasferimenti nel medesimo anno accademico.
6. Eventuali camere singole residue sono assegnate a persone richiedenti posto letto a pagamento.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di pagamento del posto alloggio**

1. Il costo dell'alloggio per chi beneficia di borsa di studio è determinato per l'intero periodo di fruizione e suddiviso in 11 mensilità anticipate di pari importo. L'importo è dovuto indipendentemente dai giorni di effettiva permanenza nel mese.
2. Il costo complessivo del servizio è detratto dall'importo della borsa di studio anche in caso di rinuncia, decadenza o mancata fruizione.
3. Per chi non beneficia di borsa di studio, gli importi sono stabiliti dal Bando di concorso.
4. Le persone assegnatarie a pagamento devono versare la retta mensile secondo le modalità definite dall'Ufficio Alloggi.
5. Per i mesi di settembre e ottobre si applicano le specifiche scadenze indicate nel Regolamento.
6. Per il primo e l'ultimo mese di occupazione, la tariffa è calcolata in base ai giorni effettivi di permanenza.

7. Chi partecipa a programmi di mobilità internazionale può richiedere:
  - A. se beneficiaria/o di borsa di studio, il rimborso della quota alloggio per i primi sei mesi di permanenza all'estero;
  - B. se assegnataria/o a pagamento, l'esonero dal pagamento per i primi sei mesi.
8. È necessaria una liberatoria da presentare un mese prima della partenza.
9. Il rimborso è riconosciuto per le sole date certificate dall'Ateneo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e per un massimo di sei mesi.
10. In caso di rientro anticipato, l'accoglimento è subordinato alla disponibilità del posto letto.
11. La persona che diventa titolare di posto letto nel corso dell'anno mantiene la borsa ma è tenuta al pagamento della retta prevista.
12. Gli importi per chi non beneficia di borsa sono fissati annualmente dal Bando.

**Art. 9  
Morosità**

1. È considerata morosa la persona che non provvede al pagamento entro 7 giorni lavorativi dalle scadenze previste.
2. In caso di morosità si procede all'incameramento della cauzione con obbligo di reintegro.
3. Al terzo episodio di morosità nell'anno accademico è disposta la decadenza dal beneficio.
4. È considerata morosa anche la persona che non provveda al pagamento di penali o risarcimenti nei termini previsti.
5. La Direzione del Servizio, su proposta e istruttoria del/la competente Responsabile dell'Ufficio Alloggi, potrà autorizzare la rateizzazione dell'importo dovuto nei seguenti casi:
  - A. mantenimento, a pagamento, del posto letto assegnato agli iscritti in ipotesi ai corsi di laurea di secondo livello, in caso di mancato rispetto della data prevista per il conseguimento della laurea triennale (c.d. promessa di laurea);
  - B. comprovate situazioni personali o familiari che abbiano comportato un disagio economico;
  - C. penali o risarcimenti di entità pari o superiore a 500,00 €.
6. Le rateizzazioni non possono superare cinque rate e devono essere formalmente accettate entro 7 giorni di calendario dalla proposta, pena la decadenza dal posto letto.

**Art. 10  
Utilizzo e decadenza dal posto letto**

1. Decade dal beneficio chi maturi oltre 40 giorni di assenza ingiustificata in tre mesi consecutivi.
2. Si considera assenza la mancata attestazione di presenza per almeno 7 ore nell'arco delle 24 ore. La persona assegnataria deve registrare uscita e rientro tramite QR code. Si considerano giustificate le assenze:

- A. effettuate nelle giornate di festività lavorativa, inclusa la domenica;
  - B. effettuate nel mese di ottobre in considerazione delle fasi di occupazione degli alloggi;
  - C. dovute a chiusure straordinarie della Residenza di pertinenza o dell'alloggio occupato;
  - D. dovute a malattia accompagnate da certificato di medico del SSN;
  - E. dovute ad attività accademiche (tirocini, preparazione di tesi, ecc.) debitamente attestate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  - F. dovute a gravi motivi familiari o personali debitamente documentati;
  - G. per le quali sia stata rilasciata all'Ufficio Alloggi formale liberatoria con la quale si rendere pienamente disponibile il proprio posto letto.
3. Le assenze dovute a malattia vanno comunicate telefonicamente o a mezzo mail all'Ufficio Alloggi competente entro le 48h dall'inizio della malattia ed il certificato deve essere trasmesso o consegnato nelle successive 24 ore, fatta salva la documentata impossibilità, ad es. in caso di ricovero ospedaliero.
  4. La liberatoria non può superare 35 giorni complessivi nell'anno accademico.
  5. La rilevazione delle presenze avviene secondo le modalità stabilite dalla Direzione.
  6. Non è previsto rimborso per assenze, anche se giustificate.
  7. La decadenza è disposta con atto della Direzione del Servizio su proposta dell'Ufficio Alloggi.
  8. La decadenza comporta l'impossibilità di ottenere il beneficio per l'anno accademico successivo.

### **TITOLO III** **Servizi accessori**

#### **Art. 11** **Servizio telefonico e ritiro corrispondenza**

1. L'uso dei telefoni in dotazione è consentito esclusivamente per comunicazioni personali in entrata.
2. La reception cura il ritiro e il deposito della corrispondenza indirizzata alle persone ospiti.
3. I pacchi possono essere ritirati dal personale addetto in assenza della persona destinataria solo previa formale liberatoria. Il personale informa contestualmente la persona interessata, che firma l'apposito registro al momento della consegna.

#### **Art. 12** **Deposito bagagli**

1. Durante il periodo di assenza a seguito di liberatoria e nel periodo di chiusura delle Facoltà (mese di agosto), la persona assegnataria è tenuta a ritirare dalla stanza i propri effetti personali e bagagli.
2. È consentito il deposito di bagagli di peso non superiore a 20 kg in un unico locale individuato per ciascuna struttura, entro i limiti di capienza, secondo il seguente ordine di priorità:
  - A. persone con disabilità;
  - B. persone provenienti dall'estero;
  - C. persone con residenza fuori dalla Sardegna;

D. altre persone assegnatarie.

Il limite di 20 kg può essere superato in presenza di un numero ridotto di richieste e comunque entro la capienza ordinaria dei locali. In caso di capienza insufficiente presso la Residenza di riferimento, il deposito può essere autorizzato presso altra Residenza ERSU.

3. Sul bagaglio deve essere apposta un'etichetta recante nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e numero di camera.
4. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla custodia del materiale depositato.
5. Il bagaglio deve essere ritirato entro due settimane dalla data di assegnazione dei posti letto per il nuovo anno accademico. In caso contrario, l'Ufficio Alloggi provvede alla spedizione al domicilio della persona proprietaria, con spese a suo carico; in mancanza di indicazioni, si procede allo smaltimento.

### **Art. 13**

#### **Attività di socializzazione**

1. I Regolamenti ERSU individuano gli spazi concedibili per attività di socializzazione e ne disciplinano modalità di concessione e utilizzo.
2. Le persone rappresentanti della componente studentesca possono richiedere l'utilizzo di uno spazio interno (sala TV o sala studio), nel rispetto della capienza massima, oppure di uno spazio esterno (giardini, zona Pilotis) per convocare assemblee delle persone titolari di posto alloggio. La richiesta deve essere inviata via email alla/al Responsabile dell'Ufficio Alloggi con almeno 3 giorni di calendario di preavviso.
3. Le persone alloggiate possono, previa autorizzazione, utilizzare gli spazi comuni per piccoli rinfreschi (ad esempio in occasione di lauree o compleanni). La richiesta deve essere presentata almeno 3 giorni prima dell'evento. Chi richiede lo spazio si assume la responsabilità del corretto svolgimento dell'evento, del rispetto delle regole, dei comportamenti delle persone invitate, dell'eventuale risarcimento danni e della pulizia e riordino degli ambienti. Il numero delle persone invitate non può superare la capienza dello spazio concesso. È consentito l'uso di un solo spazio per ciascuna Residenza.
4. Le persone titolari di posto letto possono richiedere l'utilizzo delle sale ERSU previa verifica di disponibilità da parte dell'Ufficio Attività Culturali. La richiesta deve essere inoltrata agli indirizzi istituzionali indicati, specificando nominativo della persona referente, data, numero atteso dei/delle partecipanti e motivazione. La concessione è riservata prioritariamente alle Associazioni richiedenti.

### **Art. 14**

#### **Modalità di accesso alle Residenze da parte delle persone titolari**

1. Tutte le persone titolari di posto alloggio che intendano usufruire degli spazi comuni attrezzati di altre residenze (ad esempio sala fitness, sala giochi, sala studio, terrazza, giardino) possono accedervi sotto la propria responsabilità, anche senza essere formalmente ospitate da altra persona assegnataria della Residenza, previa scansione del QR code nella fascia oraria 08:00-01:00.

#### **Art. 15**

##### **Accesso all'alloggio da parte di persone non assegnatarie**

1. È consentito far accedere all'alloggio e agli spazi comuni, in presenza della persona assegnataria e nella fascia oraria 08:00–01:00, fino a un massimo di due ospiti esterni, purché non si arrechi disturbo.
2. In deroga, è consentito l'accesso alle sale comuni delle residenze del piano terra anche fuori dagli orari indicati, purché non si interferisca con i servizi della struttura e non si creino assembramenti.
3. Chi intende accogliere ospiti deve rivolgersi alla reception, comunicando il nominativo delle persone ospiti che attendono autorizzazione.
4. Per accedere è necessario depositare un documento di identità valido, che viene registrato e restituito al termine della visita. Per persone non appartenenti all'Unione Europea è richiesto anche un permesso di soggiorno valido.
5. La violazione delle disposizioni comporta il divieto di ospitare persone esterne, fatte salve ulteriori sanzioni di cui all'Art. 26.
6. La responsabilità per eventuali danni arrecati da persone esterne ricade in solido sulla persona assegnataria che ne ha consentito l'accesso.

#### **Art. 16**

##### **Personale delle Residenze universitarie**

1. Il personale delle Residenze è incaricato di ricevere eventuali segnalazioni da parte delle persone assegnatarie.
2. Il personale è tenuto a segnalare formalmente all'Ufficio Alloggi eventuali violazioni del Regolamento o della normativa vigente.

#### **Art. 17**

##### **Accesso all'alloggio da parte del personale autorizzato**

1. L'Ufficio Alloggi detiene copia delle chiavi di accesso alle camere e ai locali.
2. L'accesso da parte del personale autorizzato può avvenire:
  - A. **Alla presenza di almeno una persona assegnataria:**
    - I. per controlli periodici;
    - II. su richiesta delle persone assegnatarie;
    - III. all'inizio e alla fine del periodo di assegnazione.
  - B. **Anche in assenza e senza preavviso:**
    - I. per interventi straordinari e imprevisti;
    - II. per interventi programmati e previamente comunicati.

**C. Anche in assenza, con preavviso di almeno 3 giorni:**

- I. per verifiche a campione sulla sicurezza, sull'igiene e sul rispetto del Regolamento.

**Art. 18**

**Ospitalità occasionale su posti disponibili a seguito di liberatoria**

1. Le persone titolari di posto letto in camera doppia possono richiedere di ospitare persone amiche o familiari, con almeno 3 giorni di calendario di preavviso.
2. L'ospitalità è gratuita per un massimo di 4 notti ogni 30 giorni, previo consenso scritto della persona coinquilina temporaneamente assente, espresso mediante apposita liberatoria. Nelle camere singole, le medesime modalità si applicano previa disponibilità e autorizzazione da parte di altra persona titolare di posto letto.
3. Il posto letto deve essere liberato dagli effetti personali; l'Amministrazione è sollevata da responsabilità per danni o furti.
4. L'ospitalità di persone minorenni è ammessa solo sotto la responsabilità diretta di una persona maggiorenne e previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. Per richieste superiori a 4 notti o in assenza di liberatoria, la permanenza è consentita, ove disponibile, alla tariffa di €10,00 per notte.
6. Alla richiesta devono essere allegati documento di identità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno; è richiesta registrazione sul Portale dello Studente. (Portale Studenti - ERSU Cagliari).
7. La mancata osservanza delle condizioni comporta il divieto di ospitare persone esterne per l'intero anno accademico.

**Art. 19**

**Ospitalità a pagamento su posti non occupati o disponibili a seguito di liberatoria**

1. Il presente articolo disciplina l'assegnazione a pagamento di posti alloggio rimasti definitivamente liberi a decorrere dalla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, previa soddisfazione di tutte le persone idonee nei presenti nelle graduatorie o resi disponibili a seguito di liberatoria.
2. L'ospitalità disciplinata dal presente articolo è gestita dal competente Ufficio Alloggi.
3. Qualora i posti riservati ai disabili restassero vacanti, ossia non ci fossero istanze inoltrate da altri studenti/studentesse con disabilità, questi saranno resi disponibili a chi ne facesse richiesta.
4. Possono presentare domanda con diritto di precedenza persone, iscritte:
  - A. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di laurea e magistrale biennale, di specializzazione e dottorato di ricerca;
  - B. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
  - C. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
  - D. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo livello;

E. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

5. Le domande pervenute saranno esaminate dal competente Ufficio che procederà all'assegnazione del posto letto tenendo conto del valore ISEE in corso di validità e rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in ordine crescente, in caso di pari merito si terrà conto del maggiore periodo di permanenza richiesto e successivamente dell'anzianità accademica.

6. La tariffa di fruizione del posto alloggio è quella prevista annualmente dal Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per gli studenti beneficiari di borsa studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno.

7. Possono, inoltre, presentare domanda:

A. Persone neolaureate che producano idonea documentazione atta ad attestare la frequenza di un tirocinio post-lauream, di un master, o per sostenere l'esame di stato;

B. persone impegnate con il progetto Erasmus e in mobilità internazionale;

C. persone straniere iscritte a corsi di dottorato, specializzazione e master dell'Università di Cagliari, persone iscritte ad altri atenei;

D. Visiting Professors quali:

I. borsisti e ricercatori;

II. docenti universitari;

III. studiosi e assegnisti;

IV. ospiti di convegni.

Le domande pervenute da tali utenti saranno soddisfatte secondo l'ordine di ricezione della richiesta.

Le tariffe sono:

TARIFFA	Studenti/sse universitari altri Atenei/Erasmus in camera doppia	Studenti/sse universitari altri Atenei/Erasmus in camera singola	Dottorandi/e e specializzandi in camera doppia	Dottorandi/e e specializzandi in camera singola	Visiting Professors in camera doppia	Visiting Professors in camera singola
Giornaliera	€ 15,00	€ 18,00	€ 22,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 65,00
Settimanale	€ 90,00	€ 108,00	€ 130,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 400,00
Mensile	€ 315,00	€ 378,00	€ 480,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 700,00

**Servizi:** nella tariffa è compresa la pulizia di fine soggiorno. Per ulteriori pulizie, da concordare con il competente Ufficio Alloggi, la tariffa è di € 13,00 per la singola e di € 16,00 per la doppia. Su richiesta, è disponibile il kit biancheria da letto.

6. Alle tariffe relative al soggiorno di docenti, ricercatori, convegnisti, dottorandi, borsisti e altri ospiti, deve essere applicata l'IVA di legge al 10%.

7. Le persone ospiti che soggiornano per periodi superiori ai 30 giorni sono tenuti a versare una cauzione pari a € 162,00 che sarà restituita, laddove nulla osti, entro 60 giorni dal termine del soggiorno.

8. All'atto della richiesta la persona ospite occasionale dovrà produrre: un documento di identità in corso di validità, codice fiscale e per gli stranieri anche il permesso di soggiorno e dovrà provvedere a registrarsi sul Portale dello Studente (Portale Studenti - ERSU Cagliari).
9. Le persone ospiti a pagamento sono tenute a sottoscrivere apposito contratto e a rispettare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento. In caso di violazioni per cui il presente Regolamento prevede penali superiori al rimprovero scritto viene comminata direttamente la risoluzione del contratto.
10. Non si applicano le disposizioni in materia di decadenza per assenze.

**Art. 20**  
**Coperture assicurative**

L'Ente è dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatrici/prestatori d'opera.

**Titolo IV**  
**Prescrizioni per la vita nelle Residenze**

**Art. 21**  
**Principi generali**

1. Il comportamento di ciascuna persona deve essere improntato alla correttezza e al rispetto delle regole di civile convivenza nei confronti delle altre persone assegnatarie, del personale ERSU e delle ditte esterne.
2. Devono essere osservati i divieti e le prescrizioni di seguito indicati.

**Art. 22**  
**Divieti**

1. Nelle Residenze ERSU è vietato:
  - A. introdurre o detenere animali, salvo cani guida per persone non vedenti;
  - B. arrecare disturbo, in particolare tra le ore 24:00 e le 08:00; nelle residenze ad esclusione del Campus e di via Montesanto no si potrà accedere ai locali lavanderia oltre le ore 22.00
  - C. introdurre materiali infiammabili o sostanze nocive, nonché allestire barbecue salvo nelle aree eventualmente predisposte;
  - D. introdurre apparecchi elettrici non autorizzati;
  - E. lasciare luci, apparecchi elettrici o rubinetti aperti in assenza;
  - F. circolare negli spazi comuni in abbigliamento intimo;
  - G. collocare materiale ingombrante negli spazi comuni o nelle stanze;
  - H. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e non rispettare la raccolta differenziata;
  - I. collocare oggetti su terrazze o davanzali che possano costituire pericolo;
  - J. gettare materiali nei condotti di scarico;
  - K. effettuare modifiche strutturali o agli arredi;
  - L. utilizzare diffusori/adattatori per piastre a induzione;
  - M. fumare all'interno della struttura;
  - N. far accedere persone esterne senza autorizzazione;
  - O. esporre cartelli o affiggere materiali fuori dagli spazi consentiti.

**Art. 23**  
**Prescrizioni**

1. La persona assegnataria è tenuta a:

- A. osservare le disposizioni del presente Regolamento e le ulteriori indicazioni applicative emanate dalla Direzione del Servizio su proposta della/del Responsabile dell'Ufficio Alloggi;
- B. rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'ERSU e partecipare alle esercitazioni periodiche previste;
- C. al fine di tutelare la salute delle altre persone assegnatarie, comunicare tempestivamente eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione;
- D. qualora si verificano casi di malattie infettive o contagiose, sottoporsi, su richiesta dell'Ufficio Alloggi, a visita medica per l'accertamento dello stato di salute;
- E. qualora sussistano malattie o condizioni psicofisiche che, secondo valutazione sanitaria, rendano la persona non idonea alla vita in comunità, accettare la sospensione temporanea dall'uso del posto letto fino a completa guarigione. Il rientro è subordinato alla presentazione di certificazione di idoneità psicofisica alla convivenza in comunità;
- F. verificare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione e segnalare tempestivamente per iscritto eventuali guasti all'Ufficio Alloggi;
- G. curare la pulizia del locale assegnato. Qualora, durante il periodo di assegnazione, la camera si trovi o venga riconsegnata al termine in condizioni igieniche precarie (frigorifero compreso), le relative spese sono addebitate alle persone occupanti. In caso di mancato pagamento entro 15 giorni si procede all'incameramento totale della cauzione;
- H. comunicare immediatamente la presenza di insetti infestanti. Qualora tale presenza sia imputabile a carenti condizioni igieniche, la persona responsabile è tenuta a compartecipare nella misura del 50% alle spese di disinfestazione e pulizia;
- I. lasciare in condizioni igieniche adeguate i locali cucina dopo l'utilizzo, provvedendo a pulizia, riordino e ritiro di stoviglie e provviste personali. In caso contrario, il personale incaricato può procedere alla chiusura temporanea della cucina, alla rimozione del materiale e allo smaltimento qualora non venga ritirato entro 48 ore;
- J. verificare, al momento dell'uscita dalla cucina, che le piastre elettriche siano spente;
- K. avere cura degli spazi comuni;
- L. consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche in assenza delle persone assegnatarie;
- M. lasciare la chiave dell'alloggio presso la reception. La consegna può avvenire esclusivamente alla persona titolare o a persona formalmente delegata;
- N. in caso di riattivazione di protocolli di emergenza sanitaria, attenersi alle misure disposte dalle autorità competenti (ad esempio: utilizzo di dispositivi di protezione, sanificazione, distanziamento) e comunicare eventuali sintomi sospetti o malattie contagiose.

**TITOLO V**  
**Disposizioni in materia di risarcimento danni e penali**

**Art. 24**  
**Addebiti per risarcimento danni**

- 1. Le spese per il ripristino delle dotazioni degli alloggi, a seguito di danneggiamenti, asportazioni o uso improprio da parte delle persone occupanti o delle persone ospiti, sono poste a carico delle persone responsabili, che rispondono in solido.
- 2. In caso di occupazione a seguito di liberatoria, rispondono le persone ospiti occasionali.

3. In caso di mancato risarcimento entro 15 giorni si procede all'incameramento della cauzione per la quota corrispondente, fermo restando l'obbligo di reintegrazione.
4. Qualora la cauzione non sia sufficiente, si applicano le disposizioni in materia di morosità.
5. In alternativa al pagamento, può essere concordata la sostituzione del bene danneggiato con altro nuovo di pari caratteristiche e conforme alle norme vigenti.
6. In caso di mancata individuazione della persona responsabile per danni agli spazi comuni, si applica quanto previsto dall'art. 26.
7. Le disposizioni si applicano anche ai danni arrecati a beni di terzi.
8. La contestazione è formalizzata dall'Ufficio Alloggi, con possibilità di presentare controdeduzioni entro 3 giorni. Decorso tale termine, si procede con provvedimento motivato.

#### **Art. 25**

##### **Criteria per la determinazione dei danni**

1. L'importo del danno è determinato tenendo conto del normale deperimento dei beni, secondo il seguente prezzario:
  - A. smarrimento o rottura chiavi/badge: € 10,00;
  - B. interventi straordinari di muratura/tinteggiatura: secondo preventivo dell'Ufficio Tecnico;
  - C. pulizia straordinaria: € 17,00/ora o secondo preventivo;
  - D. danni a impianti o infrastrutture: secondo preventivo;
  - E. danni ad arredi o attrezzature: secondo prezzario di fornitura.

#### **Art. 26**

##### **Sanzioni**

1. **Obblighi la cui violazione comporta il richiamo verbale:**
  - A. utilizzo degli spazi e delle attrezzature in maniera non conforme al presente Regolamento e alla normale diligenza che non comporti danni o rischi per la sicurezza;
  - B. inadeguata pulizia della camera e dei locali;
  - C. mancato rispetto della differenziazione dei rifiuti;
  - D. inosservanza delle regole di convivenza e della quiete degli altri ospiti;
  - E. comportamenti inadeguati o non rispettosi nei confronti del personale della Residenza e degli altri ospiti.
2. **Obblighi la cui violazione comporta il richiamo scritto:**
  - A. recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui al precedente comma 1;
  - B. comportamenti che possano costituire pericolo per la sicurezza o di danni delle cose o persone, compresa la manomissione di attrezzature, arredi o impianti;
  - C. comportamenti che abbiano causato danni lievi a cose o persone;
  - D. asportazione dagli spazi di mobili o attrezzature o introduzioni non autorizzate di questi;
  - E. introduzione di animali (ad eccezione di cani guida per non vedenti).
  - F. mancata partecipazione alle esercitazioni in materia di sicurezza.

**3. Obblighi la cui violazione comporta la limitazione temporanea nella fruizione dei servizi:**

- A. non avere cura della pulizia e del decoro degli spazi comuni dopo l'utilizzo;
- B. utilizzo degli spazi comuni in maniera tale da arrecare disturbo agli altri ospiti della Residenza o in maniera non conforme alla loro destinazione;
- C. introduzione di ospiti o persone non autorizzate;
- D. utilizzo improprio del servizio internet.

Nei casi di cui al presente comma il servizio o i servizi da limitare e la durata della limitazione saranno individuati in sede di applicazione della sanzione tenendo conto del tipo di violazione e di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24. La presente sanzione può essere cumulata a quelle previste dai commi seguenti.

**4. Obblighi la cui violazione comporta l'applicazione di una penale pari a €30:**

- A. seconda recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui al comma 1 o prima recidiva di cui ai commi 2 e 3;
- B. comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 di particolare gravità;
- C. mancato rispetto delle regole in materia di differenziazione dei rifiuti che abbia comportato l'applicazione nei confronti dell'ERSU di sanzioni amministrative. In quest'ipotesi il responsabile sarà tenuto anche alla rifusione della sanzione;
- D. pernottamento di ospiti non autorizzati;
- E. falsa attestazione della presenza presso la Residenza;
- F. occultamento di fatti o comportamenti che possano costituire illecito disciplinare.

**5. Obblighi la cui violazione comporta l'applicazione di una penale pari a €100:**

- A. terza recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui al comma 1 o seconda recidiva di cui ai commi 2 e 3);
- B. comportamenti di cui al comma 4, punto c) di notevole gravità o recidiva negli stessi;
- C. alterchi o atteggiamenti aggressivi con il personale della residenza o altre persone ospiti,
- D. comportamenti che abbiano causato danni notevolmente gravi a cose o persone;
- E. comportamenti che costituiscano gravi violazioni delle norme di sicurezza.

**6. Obblighi la cui violazione comporta la decadenza dal posto letto:**

- A. ulteriori recidive di cui al comma 5, punti a) e b);
- B. recidiva nell'anno accademico dei comportamenti di cui ai punti da c) ad e) del comma 5;
- C. alterchi o atteggiamenti aggressivi con vie di fatto con il personale della residenza o gli altri ospiti;
- D. stati di evidente alterazione alcolica o da uso di stupefacenti;
- E. cessione o sub affitto del posto letto.

**7. Obblighi la cui violazione comporta la decadenza perpetua o temporanea dei benefici o servizi ERSU:**

- A. Commissione all'interno delle strutture di fatti costituenti reato a condizione che sia avviata l'azione penale;
- B. esistenza di pendenze economiche nei confronti dell'ERSU;
- C. comportamenti di cui a comma 6 punti da c) a f) che assumano particolare gravità.
- D. Nei casi di cui al presente comma la durata della decadenza è definita in sede di applicazione della sanzione tenuto conto quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24.

**Art. 27**  
**Modalità di applicazione delle sanzioni**

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
  - A. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
  - B. rilevanza degli obblighi violati;
  - C. grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi;
  - D. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento della persona ospite, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'anno accademico, al comportamento verso le persone ospiti e il personale delle Residenze;
  - E. al concorso nella mancanza di più persone ospiti in accordo tra di loro.
2. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti:
  - A. richiamo verbale;
  - B. richiamo scritto;
  - C. limitazione temporanea nella fruizione dei servizi;
  - D. sanzione pecuniaria (penale) sino a 150 €;
  - E. decadenza dal posto letto;
  - F. decadenza perpetua o temporanea dai benefici e servizi dell'ERSU
3. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, salvo il richiamo verbale, sono contestati tempestivamente e per iscritto mediante posta elettronica alle persone interessate che possono presentare entro 10 giorni le proprie controdeduzioni verbali o scritte.
4. In sede di controdeduzioni le persone titolari possono farsi assistere dalla componente studentesca eletta in Commissione Alloggi.
5. Entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine si procede alla definizione dell'eventuale sanzione o all'archiviazione mediante atto motivato che viene comunicato alla persona interessata.
6. I procedimenti relativi a fatti che possono comportare le sanzioni sino alla lettera c) del primo comma sono interamente gestiti dal/dalla Responsabile del competente Ufficio Alloggi.
7. Gli altri procedimenti sono avviati e conclusi dalla Direzione del Servizio su proposta del/dalla Responsabile del competente Ufficio Alloggi che cura l'istruttoria.
8. Nel caso di sanzioni pecuniarie il pagamento deve avvenire entro 15 giorni con le modalità definite dall'Amministrazione a pena di incameramento della cauzione per la cifra corrispondente. Si applicano gli articoli 3 e 8 del presente Regolamento.
9. L'applicazione delle sanzioni, anche pecuniarie, non esime dal risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 28**

##### **Mancata individuazione della persona responsabile delle violazioni**

1. Qualora non venga individuata la persona responsabile di danni o violazioni al presente Regolamento il/la Responsabile del competente Ufficio Alloggi può applicare le seguenti limitazioni:
  - A. divieto di accesso all'alloggio da parte delle persone ospiti per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni;
  - B. divieto di utilizzo degli spazi comuni per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni;
  - C. chiusura degli spazi comuni interessati dalle violazioni sino al completo ripristino.
2. L'applicazione delle limitazioni non esime dal risarcimento dei danni eventualmente causati. Nei casi in esame il danno sarà addebitato a titolo di penale a tutte le persone ospiti, presenti o meno, del piano in cui il danno si è verificato o, nel caso delle hall o degli spazi esterni, alle persone ospiti dell'intera residenza.
3. Nel caso di danni agli alloggi o ai bagni in comune il danno sarà addebitato alle persone fruitrici dello spazio.
4. Le limitazioni di cui al presente articolo possono essere revocate qualora le persone titolari provvedano personalmente al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che verranno impartite dal/la Responsabile. Allo stesso modo si può procedere in caso di danni.

#### **Titolo VI**

##### **Commissione Alloggi**

#### **Art. 29**

##### **Commissione Alloggi**

1. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto fra l'Ente e la componente studentesca assegnataria dell'alloggi, è istituita una Commissione Alloggi.
2. La Commissione Alloggi dell'ERSU è composta dalle persone rappresentanti delle Residenze, dal/dalla Responsabile dell'Ufficio Alloggi, dalla Direzione del Servizio e dalla Direzione Generale o un/a suo/a delegato/a.
3. Le modalità della sua composizione sono le seguenti:
  - A. Le elezioni sono indette dalla Direzione Generale entro la fine del mese di novembre dalla data di presa di possesso delle persone ospiti e si tengono contemporaneamente in tutte le Residenze universitarie ERUSU nelle date indicate nell'avviso di indizione.
  - B. In ciascuna Residenza sono eletti tra le persone ospiti titolari di posto alloggio sino a due rappresentanti che costituiscono la "Commissione della Residenza".
  - C. L'elezione dei rappresentanti avviene con voto elettronico a voto segreto. Hanno diritto di voto presso ciascuna residenza, tutte le persone titolari di posto alloggio e beneficiarie dello stesso alla data dell'ultimo giorno fissato per le votazioni.
  - D. Ogni persona titolare di posto alloggio può presentare la propria candidatura presso la Residenza di appartenenza, depositando, presso la reception, debitamente compilato, il modulo predisposto dall'Ente.

- E. Le candidature possono essere presentate entro sette giorni successivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni.
  - F. Gli elenchi contenenti tutte le candidature proposte nei modi e nei termini prescritti vengono affissi all'albo dell'Ente e negli appositi spazi presso tutte le strutture residenze a partire dal quindicesimo nono giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni.
  - G. Ogni seggio elettorale è formato da un/a Presidente e due scrutatori/trici, nominati/e dalla Direzione Generale.
  - H. La persona che elegge esprime sino ad un massimo di due preferenze, pena l'annullamento.
  - I. Le risultanze del voto vengono verbalizzate e pubblicate con provvedimento della Direzione Generale il primo giorno lavorativo successivo utile alla chiusura dei seggi.
  - J. Per ciascuna Residenza sono proclamati/e eletti/e fino a quattro candidati/e che ottengono i maggiori suffragi, di cui uno o due titolari ed uno o due supplenti. In caso di parità è proclamata eletta la persona più anziana di età. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
  - K. Ciascuna Commissione dura in carica fino all'insediamento della successiva. Le persone elette cessano le proprie funzioni con la perdita della titolarità dell'alloggio. I seggi resisi vacanti vengono attribuiti mediante la surroga delle persone supplenti.
4. Le persone rappresentanti la componente studentesca eletta delle Residenze si rapportano con il/la Responsabile dell'Ufficio Alloggi.
  5. La Commissione Alloggi affronta le tematiche e istanze di portata generale o che comunque richiedono decisioni unitarie con facoltà di proporre eventuali iniziative all'Amministrazione nell'ambito delle competenze di ciascun organo.
  6. Le modifiche al presente Regolamento saranno previamente comunicate in sede di Commissione Alloggi.
  7. L'ERSU garantisce il confronto con le Commissioni Alloggi.
  8. Le sedute della Commissione Alloggi sono convocate trimestralmente, salvo diversa necessità, dal Direttore Generale, sentita preventivamente la Commissione stessa. secondo necessità, anche su istanza di un/a rappresentante delle residenze.

## **NORME PARTICOLARI PER GLI ALLOGGI DI VIA SASSARI**

### **Art. 30**

#### **Descrizione degli appartamenti**

1. I posti alloggio presso gli appartamenti di via Sassari sono dislocati in 3 appartamenti unità identificati con la lettera **A-B-C**, con cucine e bagni esterni comuni, da assegnare ogni anno accademico su proposta delle persone occupanti.
2. Le camere hanno la stessa dotazione di arredi delle Residenze universitarie ERSU.
3. Per la biancheria sarà garantito lo stesso servizio previsto per le altre.
4. Considerate le peculiarità della struttura gli articoli seguenti derogano a quanto in generale previsto dal Regolamento delle Residenze universitarie ERSU vigente.
5. Presso l'appartamento B è ubicata la reception. In caso di assenza del personale ERSU si potrà fare riferimento alla Reception del Campus.

### **Art. 31**

#### **Accesso agli alloggi**

1. La persona assegnataria ha a disposizione una copia delle chiavi d'ingresso allo stabile, una chiave dell'appartamento e una della camera.
2. L'Amministrazione è in possesso di copia delle chiavi del singolo appartamento e delle singole camere, ferme restando le prescrizioni di cui al Regolamento delle Residenze universitarie ERSU vigente.

### **Art. 32**

#### **Registrazione presenze**

1. Al fine del conteggio delle assenze anche negli appartamenti di via Sassari, si applica il disposto dell'art. 9 del Regolamento delle Residenze universitarie ERSU vigente.

### **Art. 33**

#### **Accesso all'alloggio da parte delle persone ospiti**

1. Alla persona assegnataria è consentito in sua presenza far accedere all'alloggio sino ad un massimo di due ospiti esterni, che possono trattenersi nella struttura dalle ore 08:00 e non oltre le ore 01:00, purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo alle altre persone assegnatarie e ai condomini. L'inosservanza di detta prescrizione verrà sanzionata, oltre che secondo quanto previsto dall'artt. 25 e 26 del Regolamento delle Residenze universitarie ERSU vigente, con il divieto assoluto di ospitare terzi.
2. A tal fine la persona titolare dovrà accompagnare l'ospite dagli addetti/e che provvederanno a registrarne la presenza entro le ore 20:00 (da lunedì al sabato). Per le persone ospiti che accedono dopo le ore 20:00 e la domenica e festivi, occorre firmare la presenza in entrata e uscita in appositi fogli firma ubicati nelle cucine dei rispettivi appartamenti. Gli stessi poi verranno ritirati dal personale ERSU. Ai fini della sicurezza all'interno della struttura non potranno permanere oltre n. 24 persone incluse le persone titolari. Si raccomanda pertanto la corretta osservanza di questa prescrizione.

3. L'ospitalità notturna sarà garantita, con le stesse modalità delle altre residenze. In assenza del presidio ERSU ubicato presso l'appartamento B, le persone titolari potranno fare riferimento alla reception del Campus.

#### **Art. 34**

##### **Regole di comportamento**

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui al titolo IV, le persone assegnatarie degli appartamenti di via Sassari devono improntare il proprio comportamento al massimo rispetto delle regole di civile convivenza, anche con i condomini, e all'osservanza delle norme prescritte dal Regolamento del condominio, con particolare alle fasce orarie di silenzio previste dal Regolamento suddetto.
2. Dopo le ore 22:00 le persone ospiti sono in particolare tenute a moderare il volume, a non utilizzare la lavasciuga, a moderare i toni delle conversazioni e a evitare altri rumori molesti.
3. In caso di ripetute lamentele dei condomini per eccessivo rumore, comportamenti litigiosi o indecorosi, danneggiamento o maltrattamento dei beni comuni, la Dirigenza del Servizio su proposta del/lla Responsabile dell'Ufficio Alloggi competente, accertate le responsabilità della persona assegnataria in contraddittorio con essi, procederà al trasferimento d'ufficio secondo quanto previsto dal Regolamento delle Residenze universitarie ERSU vigente.

#### **Art. 35**

##### **Conferimento dei rifiuti**

1. La persona assegnataria del posto letto negli appartamenti di via Sassari è tenuta al pieno rispetto delle norme e dei calendari sulla raccolta differenziata, ivi compreso il conferimento dei rifiuti, secondo quanto disposto dal Comune di Cagliari. Saranno messi a disposizione di ogni appartamento il calendario e le modalità del conferimento. L'inosservanza di detta prescrizione sarà sanzionata secondo l'articolo 25.
2. Sarà invece cura dell'addetto/a alle pulizie provvedere al reintegro giornaliero delle buste utilizzate.

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 36  
Norme finali**

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore dal corrente anno accademico.2. Tutti i pagamenti previsti dal presente Regolamento dovranno essere effettuati secondo le modalità che saranno rese note dall'Amministrazione.

**Art. 37  
Informativa sulla Privacy delle persone assegnatarie**

1. Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

A. Titolare del trattamento

Il/la Titolare del trattamento è ERSU Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

B. Responsabile della protezione dei dati

Il/la Responsabile della protezione dei dati (DPO) è individuato dal/lla Presidente pro tempore in indicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

C. Finalità e base giuridica

I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali riconducibili all'erogazione alle persone ospiti esterni della Residenza universitaria e per gli adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.

2. I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina della legge regionale n. 37/87 e del presente Regolamento.

3. Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.:

B) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi della persona interessata;

G) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi della persona interessata.

4. Destinatari:

Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali:

Personale dipendente dell'ERSU, Responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

5. Trasferimento a paesi terzi:

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE

6. Periodo di conservazione o criteri:

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

7. Diritti della persona interessata ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). La persona interessata in qualsiasi momento ha diritto:

- A. di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR;
- B. di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR;
- C. di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR;
- D. di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
- E. alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 GDPR;
- F. di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR;
- G. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- H. di non essere sottoposta a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.

8. Natura del conferimento:

Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti della persona interessata con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell'ERSU, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

9. La presente informativa è pubblicata presso ciascuna Residenza universitaria in luogo accessibile a tutte le persone interessate.

**Art. 38**  
**Presentazione istanze**

1. La persona assegnataria può rappresentare specifiche necessità nonché eventuali disservizi o inadempienze, alla Direzione del Servizio o a sua persona delegata, che provvederà nel merito.